

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
- Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



CAPITOLATO KASKO
DIPENDENTI IN MISSIONE

BROKERITALY
*Insurance
& Reinsurance*

Direzione Generale
00187 Roma – Via Aureliana, 53
Tel +39 0658333396 – Fax +39 0658157933
e-mail: info@brokeritaly.com

| | | |
|---|--|---------|
| Indice | | |
| Definizioni | | Pag. 4 |
| Definizioni di settore | | Pag. 5 |
| Condizioni Generali di Assicurazione | | |
| Art. 1 | Prova del contratto | Pag. 6 |
| Art. 2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Pag. 6 |
| Art. 3 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | Pag. 6 |
| Art. 4 | Aggravamento del rischio | Pag. 6 |
| Art. 5 | Diminuzione del rischio | Pag. 6 |
| Art. 6 | Buona fede | Pag. 6 |
| Art. 7 | Durata del contratto | Pag. 7 |
| Art. 8 | Oneri fiscali | Pag. 7 |
| Art. 9 | Foro competente | Pag. 7 |
| Art. 10 | Rinvio alle norme di legge – interpretazione del contratto | Pag. 7 |
| Art. 11 | Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese | Pag. 7 |
| Art. 12 | Assicurazioni presso diversi assicuratori | Pag. 7 |
| Art. 13 | Clausola broker | Pag. 8 |
| Art. 14 | Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio | Pag. 8 |
| Art. 15 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società | Pag. 8 |
| Art. 16 | Elementi per il calcolo del premio | Pag. 9 |
| Art. 17 | Regolazione e conguaglio del premio | Pag. 9 |
| Art. 18 | Tracciabilità dei flussi finanziari | Pag. 9 |
| Art. 19 | Disposizione finale - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte | Pag. 10 |
| Condizioni Speciali di Assicurazione | | |
| Art. 20 | Estensione territoriale | Pag. 11 |
| Art. 21 | Facoltà di recesso della Società | Pag. 11 |
| Art. 22 | Facoltà di recesso del Contraente | Pag. 11 |
| Norme che regolano l’assicurazione Kasko | | |
| Art. 23 | Oggetto dell’assicurazione | Pag. 12 |
| Art. 24 | Limiti di operatività della garanzia | Pag. 12 |
| Art. 25 | Limite di risarcimento (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile) | Pag. 12 |
| Art. 26 | Recupero veicolo | Pag. 13 |
| Art. 27 | Veicolo sostitutivo | Pag. 13 |
| Art. 28 | Franchigia | Pag. 13 |
| Art. 29 | Esclusioni | Pag. 13 |
| Norme che regolano la gestione sinistri | | |
| Art. 30 | Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro | Pag. 14 |
| Art. 31 | Obblighi della Società in caso di sinistro | Pag. 14 |
| Art. 32 | Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti | Pag. 14 |
| Art. 33 | Mandato dei Periti | Pag. 15 |
| Art. 34 | Penali | Pag. 15 |
| Art. 35 | Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) | Pag. 15 |
| Art. 36 | Accettazione | Pag. 16 |
| Art. 37 | Consenso al trattamento dei dati personali | Pag. 16 |
| Art. 38 | Conteggio del premio | Pag. 17 |

Definizioni

| | |
|--------------------------------------|--|
| CONTRAENTE: | Agenzia Dogane e Monopoli |
| ASSICURATO: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| SOCIETA': | L'Impresa assicuratrice |
| ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione. |
| ATTIVITA': | Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture. |
| BROKER: | Brokeritaly Consulting srl. |
| INDENNIZZO/ RISARCIMENTO: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| DANNO LIQUIDABILE: | Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo. |
| POLIZZA: | Il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione. |
| PREMIO: | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente alla Società per la copertura assicurativa. |
| RISCHIO: | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
| SCOPERTO: | La percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato. |
| FRANCHIGIA: | La parte prestabilita del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in cifre, che resta a carico dell'Assicurato. |
| SINISTRO: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. |

La Società

Il Contraente

Definizioni di settore

| | |
|--|---|
| MEZZO DI TRASPORTO "IN USO": | Autoveicoli, motoveicoli targati, non di proprietà del Contraente, e posti in circolazione da personale dipendente e non, specificatamente e preventivamente autorizzato all'uso del mezzo di trasporto per missioni, verifiche o spostamenti diservizio. |
| PARTI ACCESSORIE: | L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazionifisse. |
| OPTIONALS: | L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
| EVENTI SOCIO POLITICI E ATTI VANDALICI: | I tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi. |
| EVENTI NATURALI: | Le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi. |
| DEGRADO D'USO | Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo |

La Società

Il Contraente

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, salvo il caso di dolo della stessa.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente, anche in deroga all'art.1901 del Codice Civile, pagherà alla Società:

- entro 60 giorni dalla decorrenza, la prima rata del premio convenuto per il primo periodo assicurativo;
- entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo incorso;
- entro 60 giorni dalla presentazione delle appendici, l'eventuale regolazione e/o aggiornamento premio;

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno dalla trasmissione dell'ordinativo di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria - Banca d'Italia), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio di cui all'art. 1898 Codice Civile, rinunciando quindi ad avvalersi della facoltà di recesso prevista dal citato articolo e riservandosi in ogni caso di definire in contraddittorio con il Contraente il conseguente incremento di premio.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione da parte del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ovvero le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o nel corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo).

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

In tal caso la Società dovrà immediatamente notificare tali circostanze al Contraente ed effettuare, in contraddittorio con questa, le necessarie valutazioni al fine di rideterminare il livello di rischio e l'incremento del premio.

Art. 7 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata triennale dalle h. 24.00 del 31/12/2020 alle h. 24.00 del 31/12/2023, con scadenza della prima annualità assicurativa alle h. 24.00 del 31/12/2021.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge – interpretazione del contratto

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

In caso di discordanza o di più interpretazioni attribuibili ad una medesima disposizione, prevarrà quella più estensiva o maggiormente favorevole all'Assicuratoe/o Contraente.

Art. 11 – Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Società mandataria

⇒ Società mandante

⇒ Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della mandataria, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Società ... Quotaxx%

⇒ Società ... Quotaxx%

⇒ Società ... Quotaxx%

Art. 12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stessa che dai singoli Assicurati.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

Art. 13 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla Brokeritaly Consulting srl - Sede legale Via Aureliana 53 – 00187 Roma - C.F./P. IVA 11572181003 Registro Unico Intermediari: B000398343 il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- La Società assicurativa riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del dieci per cento sul premio imponibile
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità semestrale, la Società si impegna a fornire al Contraente, tramite Broker, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del semestre, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 60 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati con indicazione: data di aperturasinistro;

N° repertorio assegnato dalla Società;

- b) sinistri aperti con riserva (con indicazione dell'importo ariserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importoliquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della data e dellamotivazione).

In ogni caso la Società si impegna a fornire i dati afferenti all'andamento del rischio entro 10 (dieci) giorni dall'eventuale richiesta effettuata dal Contraente e/o dal Broker.

Rimane fermo l'obbligo della Società di fornire tali dati anche dopo la scadenza definitiva del contratto e fino al termine della chiusura definitiva dei sinistri denunciati.

In caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui al presente articolo, si applicheranno le penali previste all'art. 34 – Penali.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax, posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato "Dichiarazione di offerta economica"; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato "Dichiarazione di offerta economica".

Art. 17 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio, anticipato in via provvisoria, sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, tra gli elementi presi come base per il calcolo del premio:

- la percorrenza chilometrica complessiva dei mezzi di trasporto "in uso" utilizzati dai dipendenti del Contraente autorizzati a servirsi di un veicolo per l'esecuzione di prestazioni di servizio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento di regolazione emesso dalla Società e ritenuto corretto.

Se nel termine di scadenza di cui sopra, il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni, dandone comunicazione alla stessa a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente delle Entrate di provvedere al pagamento del premio dovuto per effetto della regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli e a tal fine il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni

finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 19 - Disposizione finale – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Rimane convenuto che si intendono operanti le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

La Società

Il Contraente

Condizioni Speciali di Assicurazione

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facente parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non sianobarrate.

Art. 21 – Facoltà di recesso della Società

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto previa comunicazione al Contraente con lettera raccomandata A.R..

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 (centoottanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dal Contraente).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, o esso pervenga al Contraente nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'Art. 3 Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

La società si riserva inoltre la facoltà di recedere dall'assicurazione, annualmente, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla scadenza anniversaria, da notificarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Contraente e al broker. Nell'ipotesi in cui la Società si avvalga della facoltà di recesso di cui al presente articolo, il Contraente potrà richiedere e la Società sarà tenuta ad accettare, una proroga della polizza - fino ad un massimo di 180 giorni ed alle medesime condizioni normative ed economiche in corso - al fine di predisporre la gara per la nuova aggiudicazione del servizio.

In tal caso, il premio di proroga sarà conteggiato in pro-rata (1/365) per ogni giorno di copertura.

Art. 22 – Facoltà di recesso del Contraente

Nel caso in cui la Società si rendesse inadempiente agli obblighi inerenti l'esecuzione del servizio di assicurazione discendenti dal contratto, Il Contraente ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, manifestando tale volontà mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società ed al Broker.

Il recesso avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione da parte della Società, della raccomandata con la quale il contraente ha manifestato la volontà di recesso unilaterale.

Nell'ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato dal Contraente nel corso dell'annualità assicurativa, la Società provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.

La Società

Il Contraente

Norme che regolano l'assicurazione Kasko

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 23 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di legge, di danneggiamento al mezzo di trasporto privato in uso dei dipendenti del Contraente autorizzati a servirsi di tale mezzo (compresi gli optionals e le parti accessorie stabilmente fissati sul mezzo di trasporto) - e di altre eventuali categorie per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte del Contraente alle quali, se non diversamente disciplinato, si intenderà applicabile, in via analogica, la normativa prevista per i dipendenti - durante il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

Si precisa che i rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi anche ai mezzi di trasporto di proprietà o in uso dei dipendenti affetti da gravi handicap motori che si avvalgono per la guida di assistenti autisti.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

La garanzia è altresì operante per gli incidenti occorsi ai veicoli degli assicurati, autorizzati ad effettuare spostamenti di servizio con partenza e ritorno dalla propria abitazione, anche occasionale, che dovessero subire durante i seguenti tragitti:

- a) verso Sedi o Uffici del Contraente e viceversa;
- b) verso le sedi di missione o luoghi di verifica e viceversa.

Art. 24 – Limiti di operatività della garanzia

La Società garantisce il risarcimento dei danni subiti nei limiti indicati nell'Art. 25, purché detti danni siano conseguenti a:

- urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada;
- atti vandalici e dolosi d'interferenza;
- eventi socio politici e attivandalici;
- eventi naturali e/o atmosferici;
- incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobile o loro parti o cose da essi trasportate o corpi volanti;
- furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all'interno dello stesso);
- rottura di cristalli dovuta a causa accidentale o al fatto d'interferenza.

Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso l'indennizzo potrà superare il valore commerciale del veicolo utilizzato.

Art. 25 - Limite di risarcimento (a deroga dell'art. 1907 del Codice Civile)

La Società garantisce il risarcimento dei danni subiti fino al limite massimo, per veicolo, di Euro 30.000,00, indicato nell'Allegato Prospetto di offerta, intendendosi assicurato, al momento del sinistro, il valore

commerciale del veicolo come ricavato dalla media dei periodici mensili Eurotax, Giallo ed Azzurro o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso l'indennizzo potrà superare il valore commerciale del veicolo utilizzato.

Art. 26 – Recupero veicolo

Qualora, a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e postrainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale;

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di Euro 750,00 per singolo evento.

Art. 27 – Veicolo sostitutivo

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00 per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quello assicurato indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla eventuale Assicurazione Assistenza Autovettura che l'Assicurato abbia stipulato per proprio conto.

Art. 28 - Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per ogni sinistro come indicato nella scheda di copertura, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

Art. 29 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione. Sono

inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, insurrezioni, invasioni, sviluppo, comunque insorto, di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzate;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti.

La Società

Il Contraente

Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 30 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, l'Assicurato, per il tramite del Contraente e del Broker, deve darne avviso alla Società, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro, i dati relativi al veicolo o ai veicoli, i dati del danneggiato ed i recapiti telefonici dello stesso.

Deve essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione o altra documentazione equivalente e l'autorizzazione all'esecuzione della missione o della verifica o all'espletamento di prestazione di servizio fuori ufficio.

L'Assicurato, per il tramite il Contraente, deve poi trasmettere, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione del caso.

Art. 31 – Obblighi della Società in caso di sinistro

La Società deve:

- comunicare al Contraente e all'Assicurato, per il tramite del Broker, l'apertura del sinistro, il numero di repertorio attribuito e l'indicazione dell'ulteriore documentazione di cui avesse necessità per l'istruttoria della pratica, il nominativo del perito, con il relativo recapito, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia del sinistro;
- comunicare la proposta di indennizzo all'Assicurato, all'intestatario del libretto di circolazione ed il Contraente, per il tramite del Broker, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione e/o dalla ricezione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta;
- liquidare il danno all'avente diritto e trasmettere copia della quietanza di pagamento all'Assicurato, dandone comunicazione all'Contraente, entro 20 giorni lavorativi dall'accettazione.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento dell'indennizzo, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 34 – Penali.

Art. 32 - Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società e dall'Assicurato.

In caso di disaccordo, o su richiesta della Società o dell'Assicurato, l'ammontare del danno viene stabilito da due Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro ovvero anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti – la Società o l'Assicurato - non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale presso il Capoluogo di Regione in cui ha sede la Direzione Regionale del Contraente cui fa capo l'Ufficio di appartenenza dell'Assicurato.

La Società e l'Assicurato provvedono alle spese ed alle competenze del proprio Perito, mentre le spese e le competenze del terzo Perito, se nominato, sono ripartite a metà.

Art. 33 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato e/o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 30 (Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato in caso disinistro);
- 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concordati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, ed impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; di tale rifiuto gli altri Periti devono darne atto nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 34 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati nell'Art. 31 terzo comma che precede, la Società è tenuta a pagare al Contraente, a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito, un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tale penale si applicherà anche qualora la Società non adempia agli obblighi di fornire i dati dell'andamento del rischio di cui all'art.14.

Art. 35 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

La Società

Il Contraente

Art. 36 - Accettazione

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP (ora IVASS) o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n.del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Art. 37 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI COPERTURA

| | |
|------------------------|---|
| CONTRAENTE | AGENZIA DOGANE MONOPOLI |
| DURATA CONTRATTUALE | DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2020 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2023 |
| RISCHIO ASSICURATO | KASKO |
| SOMME ASSICURATE | € 8.000,00 |
| FRANCHIGIA | € 1.000,00 |
| DIPENDENTI IN MISSIONE | KM PREVENTIVATI 3.198.947 |
| PREMIO PER KM | € |
| PREMIO ANNUO LORDO | PREMIO LORDO ANNUO IN CIFRE € IN LETTERE EURO |

La Società**IL Contraente**
